

PS12733 - ALTRAPOCA-PAYPAL SURCHARGE

Provvedimento n. 31316

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 agosto 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 5 aprile 2024, con cui è stato avviato il procedimento PS12733 nei confronti di Altraepoca S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Altraepoca S.r.l. (C.F. e P. IVA 04525520617), in qualità di professionista (di seguito, "Professionista" o "Altraepoca"), ai sensi dell'articolo 18, lett. b), del Codice del consumo, avente sede a Mondragone (CE), è attiva nel commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli d'epoca, anche attraverso il sito web <https://www.altraepoca.com/> (di seguito, "Sito"). Il bilancio del Professionista al 31 dicembre 2023 presenta ricavi per un importo pari a 491.859 euro¹.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento ha a oggetto la condotta posta in essere da Altraepoca a partire da febbraio 2023², inerente all'introduzione, con riferimento al territorio italiano, di un costo aggiuntivo, a carico del consumatore, legato al mezzo di pagamento utilizzato per gli acquisti effettuati sul Sito.

3. In particolare, sulla base di una segnalazione pervenuta³ e delle verifiche svolte d'ufficio, è emerso che sul Sito era richiesto, in aggiunta al prezzo inizialmente indicato durante il processo di acquisto, un costo aggiuntivo pari al 4% del totale dell'ordine per i pagamenti effettuati attraverso PayPal, mentre non erano richieste spese per l'utilizzo degli altri strumenti di pagamento disponibili (diversi dal contante), quali il bonifico bancario.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. Sulla base degli elementi acquisiti in atti⁴ e, in particolare, delle informazioni contenute nella segnalazione suindicata⁵, in data 5 aprile 2024 è stato comunicato a Altraepoca l'avvio del procedimento istruttorio PS12733⁶, per verificare la sussistenza di una possibile violazione dell'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo in relazione alla previsione da parte del Professionista di un sovrapprezzo a carico del consumatore in caso di pagamento tramite PayPal (c.d. *surcharge*). In quell'occasione, è stato anche chiesto al Professionista di fornire entro 30 giorni alcune informazioni.

5. In data 20 maggio 2024 sono stati eseguiti rilievi d'ufficio sul Sito relativamente ai profili contestati a Altraepoca e sono state acquisite agli atti del procedimento alcune pagine web⁷.

6. In data 21 maggio 2024 è stato inviato al Professionista un sollecito a rispondere alla menzionata richiesta di informazioni⁸.

7. In data 30 maggio 2024 è stata comunicata al Professionista la data di conclusione della fase istruttoria, fissata al 19 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁹.

¹ [Doc. 7, all. 2.]

² [Doc. 7.]

³ [Doc. 1.]

⁴ [Docc. nn. 2 e 4.]

⁵ [Doc. n. 1.]

⁶ [Doc. n. 3.]

⁷ [Doc. n. 4.]

⁸ [Doc. n. 5.]

8. In data 19 giugno 2024 il Professionista ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni e ha presentato una memoria difensiva¹⁰.

9. In data 8 luglio 2024 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo e dell'articolo 16, commi 3 e 4, del Regolamento¹¹ che è pervenuto in data 26 luglio 2024¹².

2) Le evidenze acquisite

e10. Nella denuncia pervenuta all'Autorità, il segnalante ha rappresentato che, all'atto del pagamento di un prodotto acquistato sul Sito, per i pagamenti effettuati attraverso PayPal il Professionista applicava una commissione del 4% sul totale dell'ordine¹³.

11. Il Professionista ha rappresentato che tale commissione è stata applicata da febbraio 2023 a giugno 2024 per gli acquisti effettuati sul Sito e non anche per quelli effettuati presso il negozio fisico sito in Mondragone (CE); che non vi è mai stata variazione di tale importo e che questo non è sempre stato effettivamente addebitato, in ragione di eventuali sconti accordati ai clienti. In particolare, da febbraio 2023 a giugno 2024 per i pagamenti effettuati tramite PayPal sono state applicate commissioni per un totale di [0-1.000]* euro¹⁴.

3) Le argomentazioni del Professionista

12. Nella memoria difensiva del 19 giugno 2024 il Professionista ha rappresentato di aver agito in buona fede nell'introduzione della commissione per i pagamenti effettuati tramite PayPal. Inoltre, Altraepoca ha rappresentato come gli ordini *online* non si concludano in maniera immediata: i) dopo la selezione del prodotto, l'inserimento dei dati dell'acquirente e della modalità di pagamento da parte del consumatore, ii) Altraepoca invia una *email "con specifica del costo finito del bene e delle spese di spedizione"*, iii) il consumatore accetta l'offerta tramite *email* e, infine, iv) il Professionista *"invia la richiesta di pagamento PayPal"* e conclude la compravendita¹⁵.

13. In tale contesto, il Professionista ha evidenziato come l'ordine iniziale non fosse vincolante per il consumatore. Piuttosto, con tale ordine si avviava una negoziazione con il Professionista, nel corso della quale questo era solito applicare sconti *"per buona prassi commerciale"*, spesso definendo *"un prezzo finale col cliente che era al di sotto di quanto pubblicizzato sul sito"*¹⁶.

14. Il Professionista ha anche dichiarato di aver eliminato, a far data dal 15 giugno 2024, la commissione PayPal, pur mantenendo quest'ultimo come strumento di pagamento disponibile sul Sito¹⁷.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

15. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite *internet*, in data 8 luglio 2024 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, "AGCOM"), ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo e dell'articolo 16, commi 3 e 4, del Regolamento¹⁸.

16. L'AGCOM, con parere pervenuto il 26 luglio 2024, ha considerato che *internet* costituisca un mezzo di comunicazione e acquisto idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori e ha ritenuto che sia idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto di istruttoria¹⁹.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

17. Il procedimento in esame concerne l'illiceità della condotta posta in essere da Altraepoca consistente nella previsione a carico del consumatore di un supplemento di prezzo direttamente correlato allo strumento di pagamento da quest'ultimo prescelto (c.d. *surcharge*), in contrasto con l'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo. Dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento risulta che Altraepoca abbia applicato spese di commissione per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento costituito da PayPal.

⁹ [Doc. n. 6.]

¹⁰ [Doc. n. 7.]

¹¹ [Doc. n. 8.]

¹² [Doc. n. 9.]

¹³ [Doc. n. 1.]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹⁴ [Doc. n. 7.]

¹⁵ [Doc. n. 7.]

¹⁶ [Doc. n. 7.]

¹⁷ [Doc. n. 7.]

¹⁸ [Doc. n. 8.]

¹⁹ [Doc. n. 9.]

18. Tale condotta integra una violazione dell'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo, in quanto la disposizione espressamente prevede che i professionisti *"non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti"*.

19. Altraepoca ha attuato tale condotta dal febbraio 2023 al 15 giugno 2024, data in cui è stato eliminato dal Sito l'addebito di una commissione per l'uso di PayPal quale strumento di pagamento.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

20. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la condotta scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

21. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11, della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

22. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame: *i)* della dimensione economica della società Altraepoca, preso atto che dai dati disponibili e, in particolare, dal bilancio del Professionista, risulta che i ricavi della Società per il 2023 ammontano a 491.859 euro²⁰. Si considera altresì il fatto che la commissione PayPal addebitata tramite il Sito ai consumatori dal febbraio 2023 al 15 giugno 2024 è stata complessivamente pari a [0-1.000] euro²¹; *ii)* della natura della violazione che si presta ad avere impatto sull'obiettivo unionale di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti; *iii)* della diffusione della condotta e, in particolare, del fatto che l'impresa opera anche attraverso il *web* e, dunque, promuove e consente l'acquisto dei propri prodotti tramite un mezzo suscettibile di raggiungere potenzialmente un numero considerevole di consumatori.

23. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la condotta è stata posta in essere nel periodo da febbraio 2023 al 15 giugno 2024²².

24. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Altraepoca S.r.l. nella misura del minimo edittale, pari a 5.000 € (cinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame consistente nella previsione e applicazione di costi per l'uso di determinati strumenti di pagamento, risulta in violazione dell'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo;

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Altraepoca S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una condotta in violazione dell'articolo 62, comma 1, del Codice del consumo, e ne vieta la reiterazione;

b) di irrogare alla società Altraepoca S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

²⁰ [Doc. 7, all. 2.]

²¹ [Doc. n. 7.]

²² [Doc. n. 7.]

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli